

DECRETO 21 maggio 2001

Criteri generali per l'organizzazione delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali del lavoro

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 6 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

VISTI i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 514 e 23 dicembre 1997, n. 469, di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTO l'art. 9 bis, co. 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 nonché il D.M. 31 luglio 1997, di istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, del "Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro";

VISTA la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di ricognizione dei compiti delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali del lavoro, adottata in data 9 ottobre 2000;

VISTO il CCNL - Comparto Ministeri 1998 - 2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999;

VISTO il CCNIL - Contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sottoscritto in data 25 ottobre 2000;

RAVVISATA la necessità di prevedere una organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro adeguata a far fronte allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali;

SENTITI i direttori delle Direzioni generali dei Rapporti di Lavoro, della Previdenza e Assistenza Sociale, della Cooperazione, dell'Impiego, dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro nonché dell'Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

DECRETA

Art. 1

Ambito della disciplina

I criteri generali per l'organizzazione delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali del lavoro, sono quelli di seguito enunciati.

Art. 2

Direzione regionale del lavoro

1. Sulla base dell'organizzazione per Settori delineata dal D.M. 6 novembre 1996, n. 687, nella direzione regionale del lavoro sono individuate le seguenti unità operative:

- a) Gestione delle risorse e affari generali.
- b) Affari legali.
- c) Sistemi informativi lavoro.

nell'ambito del **Settore Ispezione del lavoro**

d) Vigilanza tecnica

e) Vigilanza ordinaria.

nell'ambito del **Settore Politiche del lavoro**

f) Relazioni sindacali - Conflitti di lavoro - Politiche del lavoro e cooperazione.

Nella struttura operano l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Servizio prevenzione e protezione di cui al d.lgs.626/94 e la segreteria della Camera arbitrale stabile.

2. Le unità, caratterizzate da autonomia operativa, sono organizzate, con le risorse assegnate, per linee di attività.

Per ciascuna unità sono indicati, nella allegata tabella A, i compiti prevalenti individuati sulla base della direttiva del Ministro del lavoro 9 ottobre 2000, citata in premessa.

3. Per un più efficace perseguimento degli obiettivi, tenuto conto dei carichi di lavoro, delle caratteristiche socio-economiche dei contesti territoriali di riferimento e delle risorse disponibili, si potrà procedere all'accorpamento di unità operative e all'individuazione, nell'ambito di una medesima unità operativa, di linee di attività caratterizzate da particolare rilevanza e complessità.

4. Presso la direzione regionale opera lo staff per la programmazione e la realizzazione degli obiettivi, la verifica della compatibilità dell'azione amministrativa e l'analisi costi e benefici.

5. Nel coordinamento dell'attività ispettiva, la direzione regionale assicura - in coerenza con le direttive ministeriali - l'unità di indirizzo e di comportamenti operativi, in particolare per il

contrasto di fenomeni di illegalità complessi o correlati ad elevata mobilità territoriale del lavoro, anche promuovendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili in ambito regionale.

6. La direzione regionale assicura altresì il raccordo sul territorio per l'attuazione del sistema dei controlli previsti dal d.lgs. 286/99.

Art. 3

Direzione provinciale del lavoro

1. Sulla base dell'organizzazione per Servizi di cui al D.M. 6 novembre 1996, n. 687, nelle direzioni provinciali del lavoro sono individuate le seguenti unità operative:

- a) Gestione delle risorse e affari generali.
- b) Affari legali e contenzioso.

nell'ambito del **Servizio Ispezione del lavoro**

- c) Vigilanza tecnica.
- d) Vigilanza ordinaria.

nell'ambito del **Servizio Politiche del lavoro**

- e) Relazioni sindacali e conflitti di lavoro.
- f) Cooperazione.
- g) Politiche del lavoro - Autorizzazioni per il lavoro.

Nella struttura operano l'Ufficio relazioni con il pubblico e il Servizio prevenzione e protezione di cui al d.lgs. 626/94.

2. Le unità, caratterizzate da autonomia operativa, sono organizzate, con le risorse assegnate, per linee di attività.

Per ciascuna unità sono indicati, nella allegata tabella B, i compiti prevalenti individuati sulla base della direttiva del Ministro del lavoro 9 ottobre 2000, citata in premessa.

3. Per un più efficace perseguimento degli obiettivi, tenuto conto dei carichi di lavoro, delle caratteristiche socio-economiche dei contesti territoriali di riferimento e delle risorse disponibili, si potrà procedere all'accorpamento di unità operative, all'individuazione nell'ambito di una medesima unità operativa di linee di attività caratterizzate da particolare

rilevanza e complessità ovvero, in casi eccezionali adeguatamente motivati, all'istituzione di una unità aggiuntiva per la medesima materia.

4. Presso la direzione provinciale del lavoro opera lo staff per la programmazione degli interventi e l'analisi dei risultati, anche in termini di valutazione costi-benefici.

5. Presso la direzione provinciale del lavoro opera altresì il Nucleo Carabinieri.

Il personale del Nucleo dipende funzionalmente dal dirigente del servizio ispezione del lavoro, ove previsto, ovvero dal direttore della direzione provinciale del lavoro e, in via gerarchica, dal comandante del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4

Organizzazione delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali del lavoro

1. I dirigenti preposti alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, sentiti i responsabili dei Settori e dei Servizi, adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici, sulla base dei criteri generali fissati dal presente decreto.

2. La direzione regionale del lavoro cura il monitoraggio delle modalità di attuazione del processo di riorganizzazione delle direzioni provinciali del lavoro, come delineate dal presente decreto.

Art. 5

Affidamento degli incarichi

1. Le unità operative sono affidate a funzionari appartenenti all'area C.

I funzionari responsabili sono individuati, sulla base delle attribuzioni specifiche previste per ciascuna posizione economica, con riguardo alle competenze ricondotte a ciascuna unità operativa.

I Settori e i Servizi della direzione regionale e della direzione provinciale del lavoro, che non sono individuati quali uffici di livello dirigenziale, sono affidati a funzionari di posizione C3.

2. Ove le risorse disponibili lo consentano e con l'obiettivo di migliorare il livello dei servizi e di arricchire la professionalità degli operatori, si seguirà il criterio della rotazione degli incarichi affidati.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto trova applicazione nelle regioni Valle d'Aosta e Sardegna, dopo l'attuazione del decentramento amministrativo delle politiche attive del lavoro e del collocamento.

LA DIRETTRICE GENERALE